

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1228

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNO, AIELLO, CAPELLI

Disposizioni in materia di divieto di partecipazione dei minori, di limiti alla propaganda pubblicitaria dei giochi d'azzardo e alla collocazione di apparecchi da gioco, nonché per la prevenzione della ludopatia e la trasparenza dei flussi finanziari nel settore dei giochi d'azzardo e delle attività ad essi collegate

Presentata il 19 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole recepire le numerose idee e sollecitazioni in materia di un intervento normativo per la prevenzione dei danni derivanti dalla ludopatia e dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, oltre che per il controllo dei flussi finanziari connessi al gioco d'azzardo e per il contrasto del riciclaggio del denaro e delle infiltrazioni criminali nel settore.

Le disposizioni in essa contenute mirano principalmente a:

1) diffondere una corretta informazione presso il pubblico sui rischi connessi all'attività da gioco sui danni provocati dalla ludopatia alla salute dei cittadini;

2) assicurare una maggiore trasparenza soprattutto sui flussi finanziari de-

rivanti dalla gestione dell'attività del gioco d'azzardo, che aprono varchi per le infiltrazioni della criminalità organizzata che ricicla il denaro proveniente da attività illecite.

Il fenomeno del gioco d'azzardo patologico è divenuto ormai una vera e propria emergenza sociale. Esso è una forma di dipendenza che induce il soggetto alla coazione a ripetere e alla necessità imperante di giocare e che gli produce sofferenza se costretto ad astenersi dal gioco.

I dati in tale senso sono veramente allarmanti. Secondo il Consiglio nazionale delle ricerche quattro italiani su dieci sono dediti al gioco. Nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni il gioco d'azzardo coinvolge il

58,1 per cento dei ragazzi e il 36,8 per cento delle ragazze.

L'1,5 per cento degli italiani ha sviluppato una vera e propria patologia legata al gioco che si configura come *gambling*, la cosiddetta « ludopatia ». Circa mezzo milione di italiani ha dunque bisogno di cure appropriate per superare i comportamenti ossessivo-compulsivi sviluppati in relazione a particolari giochi d'azzardo.

Nel 2011, il mercato italiano del gioco d'azzardo sembrerebbe avere raccolto, al netto dei premi erogati, 18,4 miliardi di euro, pari al 4,4 per cento del mercato mondiale e a oltre il 15 per cento del mercato europeo. L'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze aveva stimato che nel 2012 la spesa annua *pro capite* per il gioco d'azzardo in Italia era stata di 1.703 euro.

Motore trainante, nell'universo del gioco d'azzardo italiano, sono diventate le *new slot*, le nuove macchine del gioco che, da sole, determinano quasi la metà degli introiti raccolti dagli operatori del settore e che contribuiscono alle casse dell'erario per quasi il 45 per cento dell'intero settore dei giochi. Peraltro, mentre per gli altri giochi d'azzardo il giocatore deve recarsi in apposite sale dedicate, le *new slot* sono diffuse ormai capillarmente nei bar, nei circoli e nei punti di rifornimento autostradale e la clientela è sempre più spesso rappresentata da casalinghe, pensionati e studenti.

Neanche i legami tra la criminalità organizzata e il settore dei giochi d'azzardo devono essere sottovalutati. Alcune stime dell'ufficio dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) contro la criminalità ci dicono che attualmente vengono riciclati illegalmente 1.600 miliardi di dollari all'anno e che questo flusso è destinato a crescere ancora in assenza di azioni efficaci di contrasto. Quello delle scommesse, dopo il traffico di stupefacenti e di esseri umani, è il comparto più utilizzato dalle mafie per ripulire proventi illeciti. In tal senso, nel 2010 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre asso-

ciazioni criminali, anche straniere, aveva approvato all'unanimità la relazione sulle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n. 3, relazione approvata il 17 novembre 2010). Forte è stata negli ultimi anni anche la protesta di alcuni sindaci che hanno aderito alla campagna « No Slot ».

Occorre pertanto regolamentare in modo efficace il settore e aiutare con risorse adeguate le persone afflitte da ludopatia. Il sistema normativo deve essere dunque rinforzato con misure il più possibile urgenti in merito alla tutela dei minori, al riciclaggio del denaro e alla trasparenza dei flussi finanziari derivanti dalle scommesse. Questo è dunque l'obiettivo della proposta di legge, che è così strutturata:

l'articolo 1 impone l'obbligo di informare, nei messaggi pubblicitari e promozionali sul gioco, circa i pericoli per la salute;

l'articolo 2 stabilisce modalità e divieti in merito all'allocatione delle nuove *slot* nonché all'utilizzo delle stesse da parte dei giocatori, che devono anzitutto essere maggiorenni e, inoltre, registrati all'ingresso delle sale da gioco;

l'articolo 3 impone precise modalità sulla trasparenza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari collegati all'esercizio delle attività delle sale da gioco, dei concorsi a pronostico e delle scommesse. Precise sanzioni pecuniarie e non pecuniarie sono applicate nei casi di trasgressione dei divieti e delle disposizioni previsti;

l'articolo 4 prevede che il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome, e le associazioni del settore, emani il regolamento contenente le modalità di attuazione della legge prevedendo, in particolare, l'istituzione di un numero verde nazionale di sostegno ai soggetti ludopatici e la destinazione dei

proventi derivanti dalle sanzioni per il mancato rispetto dei divieti e delle altre disposizioni;

l'articolo 5 contiene disposizioni in materia di protocolli sanitari diagnostici e assistenziali;

l'articolo 6 dispone un incremento dell'imposizione fiscale sugli incassi delle *slot machine* e fornisce indicazioni sulla destinazione del relativo maggiore gettito nonché dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei divieti fissati dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Pubblicità del gioco d'azzardo).

1. I messaggi pubblicitari e le campagne pubblicitarie diffusi con qualsiasi mezzo al fine di promuovere il gioco d'azzardo devono essere accompagnati da specifiche e chiare avvertenze sui pericoli della ludopatia, intesa quale patologia comportamentale correlata alla dipendenza dal gioco d'azzardo. Tali avvertenze devono inoltre avere un'adeguata visibilità all'interno del messaggio pubblicitario e contenere precisi riferimenti normativi ai divieti sanciti dalla presente legge e dalle altre disposizioni urgenti in materia, nonché al numero verde nazionale per la prevenzione e il contrasto della ludopatia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

2. Il mancato rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

ART. 2.

(Collocazione degli apparecchi da gioco e divieti di utilizzo).

1. Al fine di contrastare la diffusione dei nuovi apparecchi da gioco in contesti non appropriati, ne è vietata la collocazione in luoghi diversi dalle apposite sale da gioco autorizzate dalle regioni in base alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, e il loro utilizzo è permesso solo ai soggetti che hanno compiuto la maggiore età, previa registrazione all'ingresso della sala da gioco di un documento valido di riconoscimento o della tessera sanitaria. L'utilizzo degli apparecchi da gioco è altresì vietato ai familiari dei dipendenti e alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del gioco

nonché ai residenti del comune in cui si trova la sala da gioco.

2. I dati derivanti dalle registrazioni all'ingresso di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati dalle autorità preposte e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, a fini di antievasione fiscale nonché di prevenzione socio-sanitaria.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro alla quale si aggiunge, nei casi di reiterazione, la sospensione o la cessazione dell'attività commerciale.

ART. 3.

(Tracciabilità dei flussi finanziari e prevenzione del riciclaggio del denaro e delle infiltrazioni criminali).

1. Ai titolari di sale da gioco e di attività di gioco d'azzardo e similari, nonché a chiunque gestisce, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, con qualunque mezzo anche telematico, è fatto obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati in via esclusiva alla gestione di tali attività. I conti correnti bancari o postali devono essere aperti nel territorio nazionale presso banche o presso la società Poste italiane Spa e su di essi devono transitare tutti i flussi finanziari collegati alla gestione delle attività di cui al presente comma.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le attività indicate al medesimo comma 1 sono svolte in assenza o in caso di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. La violazione dell'obbligo stabilito del comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti bancari o postali dedicati.

ART. 4.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le associazioni di categoria, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, prevedendo in particolare:

a) l'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, nonché del maggiore gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 6;

b) le modalità di impiego dei dati derivanti dalle registrazioni all'ingresso delle sale da gioco a fini di antievasione fiscale e di prevenzione socio-sanitaria della ludopatia da parte delle autorità preposte;

c) l'istituzione di un numero verde nazionale per la prevenzione e il contrasto della ludopatia gestita dal Ministero della salute e attivo 24 ore su 24 in coordinamento con iniziative già esistenti;

d) la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui danni alla salute causati dalla ludopatia, e, avvalendosi del supporto degli organi sanitari regionali, di campagne di educazione alle scommesse e al gioco responsabile, nonché l'attivazione di sportelli di consulente presso le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;

e) l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche autorizzate per la diagnostica, la cura e il reinserimento sociale dei soggetti affetti da ludopatia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della sa-

lute, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le associazioni di categoria, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il numero massimo delle sale da gioco che possono essere autorizzate in ogni regione e provincia autonoma.

ART. 5.

(Protocollo diagnostico e assistenziale).

1. Il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una commissione di esperti, redige appositi protocolli diagnostici e assistenziali e individua, in collaborazione con la predetta commissione, centri di eccellenza per l'attività clinica relativa alla ludopatia e appositi fondi per la ricerca scientifica sulla ludopatia.

2. I centri di eccellenza di cui al comma 1 sono dotati di reparti in grado di:

a) effettuare diagnosi precoci rispetto all'esordio e all'evoluzione clinica della ludopatia, al fine di effettuare interventi preventivi di ordine secondario e terziario;

b) intervenire in modo specifico e appropriato rispetto alle varie situazioni cliniche collegate alla ludopatia;

c) applicare le più moderne e avanzate procedure terapeutiche e riabilitative.

ART. 6.

(Imposta sugli incassi degli apparecchi da gioco e destinazione dei proventi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sugli incassi degli apparecchi da gioco è aumentata in misura pari al 10 per cento del suo ammontare totale.

2. Il gettito derivante dall'aumento dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è destinato alle regioni che atti-

vano, d'intesa con il Ministero della salute, appositi piani per la prevenzione e per la cura della ludopatia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, confluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento delle campagne di informazione, di sensibilizzazione e di educazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*).

